

(N. 2804)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia)
della Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 1953 (V. Stampato N. 3034)

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

di concerto col **Ministro ad interim del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSE DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 FEBBRAIO 1953

Proroga della data di riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, rimangono in vigore sino al 31 maggio 1955.

Il riassorbimento, da effettuare secondo la disposizione dell'articolo 3, terzo comma, del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 508, avrà inizio il 1° giugno 1955.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.